

## Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design

---

### Credito d'imposta farmaci

Il DL 73/2021 ha introdotto un nuovo credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di farmaci, con durata dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

#### Soggetti beneficiari

Possono accedere all'agevolazione le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano attività di R&S per farmaci (inclusi i vaccini).

Sono ammesse al beneficio fiscale anche le imprese residenti in Italia che svolgono attività di R&S per conto di soggetti esteri (residenti in altri Stati dell'UE, negli Stati dello SEE ovvero in Stati white list di cui al DM 4.9.1996).

#### Attività agevolabili

Sono agevolabili le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale (inclusi gli studi di fattibilità), come definite dall'art. 2 del [Decreto MISE 26 maggio 2020](#) che disciplina il credito d'imposta R&S, Innovazione tecnologica e Design.

#### Spese agevolabili

Sono agevolabili le spese sostenute per le attività di R&S (inclusi gli studi di fattibilità), come individuate dall'art. 25 del Reg. 651/2014:

spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario);  
costi relativi a strumentazione e attrezzature;  
costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;  
spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi.

Non sono agevolabili i costi relativi agli immobili e ai terreni.

I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.

#### Aliquota agevolativa e massimale

Il credito d'imposta per i farmaci è riconosciuto nella misura del 20% dei costi ammissibili sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 e spetta fino a un importo annuo massimo di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario.

## Cumulabilità

Il credito d'imposta per la R&S di farmaci non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi riconosciuti sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

## Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta per la R&S di farmaci è utilizzabile in compensazione (DLgs. n. 241/97, art. 17) nel modello F24 (codice tributo 6981), in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 25 del Reg. 651/2014 che disciplina gli aiuti a progetti di R&S.